



Prot.n. (vedi segnatura)

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO a.s. 2021-22

Il giorno 09 febbraio alle ore 17.00

TRA

La Delegazione di parte pubblica Il Dirigente Scolastico e la RSU d'Istituto:

È SOTTOSCRITTA

in conformità alla normativa vigente, la seguente ipotesi di contratto integrativo.

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del DS e della RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

Ai sensi D.lgs. n.165/2001 e del nuovo CCNL 2016/2018, viene modificata la precedente Parte Normativa, richiamando in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 8 relativi alla contrattazione. Si prende atto che le materie relative al tavolo negoziale sono quelle attribuite ai sensi dell'art. 22 CCNL 16/18 e che tutte sono oggetto di Informazione (art. 5), alcune di Confronto (art. 6) e altre di Contrattazione integrativa (art. 7), secondo quanto espressamente previsto dal succitato articolo 22, comma 4, lett. c).

TITOLO I RELAZIONI SINDACALI

ART.1

(Durata ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente accordo ha valenza contrattuale triennale, ai sensi del comma 3 art. 7 CCNL 2016/18, e rimane in vigore fino alla sottoscrizione del successivo contratto integrativo. È soggetto a verifica su richiesta scritta e motivata di una delle parti che l'hanno sottoscritta e a revisione e/o integrazione in relazione ad eventuali innovazioni e modifiche derivanti da accordi contrattuali nazionali e regionali. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato con un'intesa tra le parti. Il presente contratto potrà essere integrato da successivi protocolli d'intesa, nonché dai risultati delle controversie e delle conciliazioni.
2. Clausole del presente contratto in contrasto con norme di legge imperative o accordi contrattuali nazionali sono automaticamente nulle.
3. L'amministrazione si impegna altresì a divulgare i contenuti dei contratti sottoscritti a tutti i lavoratori con le stesse modalità previste per le circolari. Il contratto sarà pubblicato sul sito Internet dell'istituto e inviato alle OO.SS., all'ARAN e al CNEL.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualsiasi momento a seguito di nuovi chiarimenti normativi o per accordi tra le parti.

ART.2

(Calendario e modalità della trattativa)



ISTITUTO COMPRESIVO GUALDO TADINO
Via G. Lucantoni, 16 - 06023 Gualdo Tadino (PG)
c.f. 92017090546 / cod. m. PGIC847004

T +39 075 912253

www.istitutocomprensivogualdo.edu.it
pgic847004@istruzione.it / comprensivogualdo@gmail.com
pec pgic847004@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino

Handwritten signature: Rosa T. ...
Handwritten signature: Rosa T. ...



1. Il Dirigente Scolastico formalizza la propria proposta contrattuale entro i termini previsti dal CCNL.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità ed il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione degli incontri di informazione e contrattazione avviene da parte del Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo. Richiesta analoga può essere avanzata anche dalla RSU.
3. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. La documentazione relativa alle materie di contrattazione e di informazione va fornita alla parte sindacale possibilmente in anticipo rispetto agli incontri convocati.
4. Inizio delle trattative (di norma non oltre il 15 settembre, termine ordinatorio); proposta contrattuale da parte del Dirigente Scolastico (non oltre 10 giorni dall'inizio delle trattative); sottoscrizione del contratto (indicativamente entro il 30 novembre);
5. Prima della apertura della contrattazione annuale, ci sarà un apposito incontro di verifica che riguarderà:
 - Il conto consuntivo dell'anno scolastico precedente, con indicate le cifre percepite individualmente
 - le disponibilità finanziarie derivanti dal fondo MOF e quelle relative ad eventuali economie
 - informazione sulla assegnazione alle classi e ai plessi e sull'organico di diritto
 - informazione circa l'attuazione del piano attività ATA e docenti
6. Di ogni punto precedente, verrà fornito supporto cartaceo o digitale, a disposizione della RSU e delle OO. SS., che saranno responsabili della loro diffusione in piena autonomia e nel rispetto della protezione dei dati personali.

ART. 3

(Agibilità sindacale)

1. Dovrà essere previsto un albo sindacale, in ogni sede o plesso di Istituto. L'albo sindacale dovrà essere agibile ed in posizione di passaggio nonché di idonee misure. Le RSU hanno diritto di affiggere in tali bacheche, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e quanto ritengono abbia rilevanza per i lavoratori, sempre comunque di carattere sindacale ed in conformità alla privacy e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle RSU. Il Dirigente Scolastico può richiedere alla RSU la defissione del materiale esposto, se non corrispondente ai criteri suindicati. Il materiale inviato dalle Organizzazioni Sindacali sarà affisso dal delegato sindacale di quel sindacato.
2. La RSU usufruisce degli strumenti (fotocopiatrici, computer, telefono, locali idonei, ecc.) di proprietà della scuola sulla base delle proprie esigenze di funzionamento.
3. La RSU, i delegati sindacali di istituto e i sindacati territoriali rappresentativi e firmatari del CCNL in vigore hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di contrattazione e di informazione. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta. La richiesta di accesso agli atti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell'amministrazione scolastica.

ART. 4

(Proclamazione di sciopero e modalità di comportamento)

1. In seguito all'Intesa Aran – Sindacati del 2 dicembre 2020, in applicazione delle leggi 146/1990 e 83/2000, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale docente e A.T.A., i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze:
 - a. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;





- b. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
 - c. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
 - d. servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;
 - e. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.
2. In relazione ai punti a) e e) si concorda che il contingente di personale ATA sia costituito da un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici. Per quanto riguarda gli altri punti di cui alle lettere b), c) e d) è richiesta la presenza di un collaboratore scolastico.
 3. Secondo quanto previsto dalle modalità attuative dell'Intesa citata al comma 1, il Dirigente, in occasione dello sciopero, individua - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti così come precedentemente definiti, tenuti alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Nel caso di dichiarata indisponibilità da parte di tutto il personale si procederà a rotazione. Il personale contingentato, se aveva dichiarato la volontà di scioperare, va computato fra quello che ha aderito allo sciopero, ma escluso dalla trattenuta stipendiale
 4. In occasione di ogni sciopero, almeno 5 giorni prima dello stesso, il Dirigente Scolastico, con apposita comunicazione scritta, informerà il personale, che sarà tenuto a firmare per presa visione, e contestualmente lo inviterà a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero.
 5. Decorso tale termine, sulla base dei dati disponibili (numero di adesioni apposte sulla comunicazione, storicità della partecipazione, rappresentatività e numero delle organizzazioni sindacali che hanno indetto, ecc.), il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione o la sospensione del servizio scolastico e, informata la RSU, comunicherà le modalità di funzionamento, (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.
 6. Il Dirigente Scolastico, in funzione delle modalità di funzionamento adottate, potrà modificare l'orario di servizio del personale docente purché disposto in ore consecutive pari a quelle previste per quel giorno a partire dall'orario di inizio delle attività didattiche. L'orario del personale ATA potrà essere modificato, sempre in misura pari alle ore di servizio previste per quel giorno, qualora si rendesse necessario disporre la riduzione dell'orario di apertura della scuola.
 7. Per quanto non compreso nel presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente in materia, a quanto stabilito nell'Intesa di cui al comma 1 del presente articolo e al regolamento interno d'istituto.

ART. 5

(Assemblea sindacale)

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.





2. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte-ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza.
3. Si conferma il rispetto dei limiti di concessione dell'assemblea da parte del Dirigente Scolastico: durata massima dell'assemblea 2 ore, massimo 10 ore annuali pro-capite, massimo 2 assemblee mensili per scuola e per categoria di personale, tale limite non si applica alle assemblee territoriali, fermo restando il numero massimo di ore pro capite. Le assemblee del personale docente dovranno tenersi o all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo, sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto di tale calcolo per il monte ore. Per il personale Docente, le ore di partecipazione all'assemblea non coincidenti con l'orario di servizio, non saranno conteggiate nel monte ore annuale.
4. Per tutto il personale che deve recarsi ad una assemblea sindacale territoriale in orario di lavoro in altra sede/plesso, dovrà essere concesso di uscire anticipatamente o rientrare posticipatamente, rispetto all'orario di indizione, per un tempo congruo necessario per il raggiungimento della sede prevista o far rientro a scuola. Per le assemblee provinciali si concorda un'ora di percorrenza. Il tempo per il trasferimento è computato nelle 10 ore annuali di cui al precedente comma 3.
5. Rispetto alle assemblee del personale ATA, il dirigente scolastico avrà comunque cura di garantire i servizi minimi.

ART. 6

(Permessi sindacali RSU)

1. Per lo svolgimento di assemblee o riunioni, per la partecipazione a convegni e/o formazione di natura sindacale, nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere fruiti complessivamente dalla RSU permessi sindacali nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la fruizione dei permessi viene presentata la comunicazione al Dirigente Scolastico almeno con tre giorni di anticipo.

ART. 7

(Nuovi istituti contrattuali)

1. Si richiama particolare attenzione sulla corretta applicazione degli artt. 18 (Congedi per le donne vittime di violenza), 19 (unioni civili), nonché del p. c8), lett. c), comma 2 dell'art. 22, CCNL 2016/18, che conferisce facoltà di disciplinare *il diritto alla disconnessione*. In relazione a tale diritto, nonché all'applicazione dei precedenti artt. Citati, le Parti si riservano la stesura di un apposito protocollo, in allegato alla presente Contrattazione.

TITOLO II

CRITERI SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DIRITTI INDIVIDUALI E SICUREZZA

ART. 8

(Principi generali)

1. Si afferma che l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è improntata alla collaborazione attiva e al comune intento per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica.

La normativa di riferimento è il Testo Unico Salute e Sicurezza – Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni.



Firma: Felinauskis
Firma: Irene Tribaldini
Firma: B. D'Amico



ART. 9

(Soggetti Tutelati)

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione Scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.
2. Gli Studenti delle Istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchiature e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di video terminali, sono equiparati ai soggetti di cui al comma precedente.
3. Sono altresì da ricomprendere gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la scuola.

ART. 10

(Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza)

1. Gli obblighi del Dirigente Scolastico, individuato come Datore di Lavoro, sono quelli previsti dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 11

(Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi)

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.
2. I Lavoratori designati dal Dirigente Scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

ART. 12

(Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi)

1. Il Dirigente scolastico designa quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione dai rischi persona esterna alla scuola avente titolo.

ART. 13

(Il Documento di valutazione dei rischi)

1. Il Dirigente Scolastico elabora il documento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dei rischi, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

ART. 14

(Riunione periodica di prevenzione e protezione rischi)

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione e prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:





- Il documento sulla sicurezza;
 - L'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
 4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.
 5. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

ART. 15

(Rapporto con gli Enti locali)

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente Scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art 16

(Formazione in servizio e informazione dei lavoratori)

1. Il Dirigente Scolastico, nel limite delle risorse disponibili, realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori, e ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.
2. L'attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere fatta nel rispetto di quando disposto dall'Art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Art 17

(Prevenzione incendi e protezione contro i rischi particolari)

1. È applicabile l'art. 46 del D. Lgs. 81/2008, nonché la normativa specifica sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici.

Art 18

(Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza)

1. Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante se l'Istituzione ha fino a 200 Dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti e fino a 1.000.
2. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, le parti concordano quanto segue:
 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti della legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questo incaricato;
 - Su quelle materie di cui il D. Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività; pertanto il Dirigente Scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - Nel corso di tali consultazioni il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale,



Feltrina

Sara Trippa

P. Lucia



- sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, dovrà essere depositato agli atti della Scuola;
- Il Dirigente Scolastico consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza tra l'altro sulla designazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, sulla designazione degli addetti all'emergenza, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sull'organizzazione della formazione e della informazione;
 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, e macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - Il Dirigente scolastico su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla funzione; il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista dal D. Lgs. 81/2008. La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.I. Ministero del lavoro e della Sanità del 16/01/97, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - Per l'espletamento dei compiti di cui al D. Lgs. 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue (per ogni rappresentante). Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b),c),d),g) 1) ed L) dell'art 50 del D.L.vo 81/08, il predetto monte ore e l'attività sono da considerarsi lavoro.

TITOLO III
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA:
PARTE ECONOMICA

Art. 19

(Criteri generali per l'impiego delle risorse)

1. Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quanto altro al personale in servizio presso l'istituto stesso.
2. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per finanziamenti ex L. 440/1997, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra finalità che preveda nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate per:
 - a) la retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
 - b) la retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente





- connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
- c) la retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente;
 - d) il pagamento dell'intensificazione del lavoro per il personale ATA;
 - e) il DSGA, ai sensi dell'art. 89 CCNL 29/11/07 come novellato dalla sequenza contrattuale 25/06/2008. Possono inoltre essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2 lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto, per una quota pari al 4% lordo dipendente dell'intero finanziamento.
3. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:
- a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;
 - b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate, all'interno dell'Istituzione Scolastica, il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma (anche digitali) la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.
4. Il riconoscimento del compenso avverrà su presentazione di una relazione finale sul raggiungimento e la verifica degli obiettivi conseguiti.
5. La riduzione del compenso avviene in via proporzionale in caso di assenza, per qualsiasi motivo escluse le ferie, oltre i 10 gg. nell'arco dell'anno scolastico o della durata dell'intero periodo di servizio; pertanto i primi 10 gg. di assenza non sono soggetti a riduzione.
6. Nell'assegnazione degli incarichi il dirigente scolastico terrà conto della disponibilità ad accettare gli incarichi determinati dal Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti.

Art. 20

(Modalità assegnazione)

1. L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi, conferiti ai sensi dell'art. 86 CCNL e del presente accordo, dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati:
 - il tipo di attività e gli impegni conseguenti
 - gli obiettivi dell'attività
 - le eventuali deleghe e/o ambito di responsabilità
 - la modalità di certificazione e/o rendicontazione dell'attività svolta
 - il compenso forfetario o orario spettante, specificando in questo ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite.

Art. 21

(Liquidazione compensi)

1. I compensi di cui al presente contratto sono al lordo delle trattenute a carico del lavoratore e al netto degli oneri a carico dello stato e saranno liquidati con la procedura del "cedolino unico" entro il 31 agosto 2022, come da assegnazione MIUR, fermo restando il vincolo del visto di regolarità contabile dei revisori dei conti.
2. L'attivazione del procedimento di liquidazione per le attività/funzioni indicate, è subordinata all'effettiva prestazione delle stesse. Delle attività svolte dovrà essere prodotta opportuna documentazione (su registro, o su scheda di rilevazione che sarà consegnata agli



Scuola Infanzia • Scuola Primaria • Scuola Secondaria I Grado

Scuola Infanzia • Scuola Primaria • Scuola Secondaria I Grado

Scuola Infanzia • Scuola Primaria • Scuola Secondaria I Grado



interessati, anche digitale).

ART. 22

(Criteri economici generali per l'assegnazione delle risorse per la valorizzazione del Personale scolastico - quota docenti e quota personale ATA)

1. Le parti concordano di fissare i seguenti criteri generali quantitativi per la quota Docenti, stante la competenza a fissare i criteri qualitativi in capo al Comitato per la Valutazione dei Docenti previsto dall'art. 11 D. Lgs. 297/94:
 - la percentuale massima degli aventi diritto alla quota Docenti non può eccedere il 50% del totale dei docenti in servizio nell'istituto;
 - l'importo erogato pro capite non può essere inferiore ad Euro 100,00 (cento euro) e superiore ad Euro 1.000,00 (mille euro).
2. Nel prospetto in allegato sono riportati i compensi relativi agli incarichi previsti alla data odierna per un totale di € 5.650,00.
3. La rimanenza sarà assegnata sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione.
4. Si propone di destinare la quota per la valorizzazione del personale ATA anche all'organico Covid assunto nel corrente anno scolastico a causa dell'emergenza epidemiologica.

Art. 23

(Risorse oggetto di contrattazione)

Si riportano le risorse disponibili per la contrattazione come comunicate dal D.S.G.A. dott.ssa Francesca Casella prot. n. 6558 del 19/18/2021 al D.S. Dott. Fabrizio Bisciaio:

RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
FIS 2021/22 (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008 + economie	€ 61.101,67	€ 81.081,92
Funzioni strumentali al POF (art.33CCNL 29/11/2007)	€ 5.009,45	€ 6.647,54
Incarichi specifici ATA (art. 47, comma 1, lett. b), CCNL 29/11/07) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	€ 3.293,15	€ 4.370,01
Compensi per progetti relativi aree rischio processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/07)	€ 2.503,47	€ 3.322,10
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/07) + economie	€ 1.216,46 € 2.457,12	€ 1.614,24 € 3.260,60
Ore Eccedenti sostituzione personale assente (art. 30 CCNL 29/11/07) + economie	€ 3.238,92 € 3.739,28	€ 4.298,05 € 4.962,02
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (ex bonus premiale docenti)	€ 19.885,08	€ 26.387,50
TOTALE MOF	€ 110.186,30	€ 146.217,20





L'importo totale del FIS a.s. 2021/22 è di € 69.161,67 (FIS € 55.223,57 al netto Ind. direzione al DSGA titolare € 5.360,00 e al sostituto € 518,10 + economie € 13.938,10) Lordo dipendente. In data 24/01/2022 attraverso l'utilizzazione del nuovo applicativo per la gestione delle richieste di variazione delle somme gestite sui POS delle Istituzioni scolastiche (c.d. "Gestione economie") si è provveduto a spostare le economie a.a.s.s. precedenti di € 3.739,28 cap. 2055 - 06 relative alle ore eccedenti e le economie a.a.s.s. di € 2.457,12 cap. 2055 - 12 relative alle attività complementari di educazione fisica nel cap. 2055 - 05 FIS. Non sono oggetto di contrattazione di Istituto le somme relative alle Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti per un importo pari a € 3.257,29.

		LORDO DIP.	LORDO STATO
Previsione indennità di direzione sostituto D.S.G.A. a.s. 2020/2021 (per 32 giorni) art. 88 c. 2 lett. i, CCNL 29/11/2007		€ 518,10	€ 687,52
Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'a.s. 2020/2021 - Parte variabile Art. 88 c.2 lett. J CCNL 29/11/2007		€ 5.360,00	€ 7.112,72
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti		€ 3.238,92	€ 4.298,05
	TOTALE	€ 9.117,02	€ 12.098,29

Art. 24

(Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica.)

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste nel PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale delle attività del personale ATA.
2. La contrattazione viene effettuata sugli importi relativi al periodo settembre 2021-agosto 2022 descritti nella tabella di cui all'art. 23.
3. La suddivisione del Fondo tra il personale docente ed ATA viene effettuata in base alle seguenti percentuali: il 75% Docenti e il 25% Ata

	PERCENTUALE DEL FIS	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
FIS oggetto di contrattazione	100%	€ 69.161,67	€ 91.777,54
Fis Docenti	75%	€ 51.871,25	€ 68.833,15
Fis ATA	25%	€ 17.290,42	€ 22.944,39

L'erogazione del FIS docenti per i progetti viene suddiviso, indicativamente, nel seguente modo (la percentuale viene ricavata dalla media ponderata alunni/docenti per ogni grado di scuola):

19% Scuola dell'Infanzia

45% Scuola Primaria

36% Scuola secondaria di primo grado.

Le percentuali di ripartizione nei vari gradi di scuola sono indicative e soggette a possibili variazioni se necessarie in base alla contrattazione d'istituto. Per la definizione dell'importo spettante ai responsabili di sede/plesso si è tenuto conto della complessità della sede/plesso derivante dal





numero di classi/sezioni presenti nella stessa/o l'importo è proporzionale al numero di sezioni/classi.

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

I compensi destinati al personale docente

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Lordo Stato
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00	€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 1.470,00	€ 1.950,69
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 9.100,00	€ 12.075,70
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 26.897,50	€ 35.692,98
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.000,00	€ 3.981,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€	€
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.009,45	€ 6.647,54
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.216,46	€ 1.614,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.877,60	€ 2.491,58
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 14.913,81	€ 19.790,63
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	€ 0,00	€ 0,00
Somme ancora non programmate	€ 11.403,75	€ 15.132,77
TOTALE COMPLESSIVO	€ 74.888,57	€ 99.377,13

I compensi destinati al personale ATA

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 17.290,42	€ 22.944,39
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito)	€ 0,00	€ 0,00





Santer...

Piches

dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA (25/7/2008)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.293,15	€ 4.370,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 625,87	€ 830,53
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 4.971,27	€ 6.596,87
Somme ancora non programmate	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.180,71	€ 34.741,80

**Art. 25
(Conferimento degli incarichi)**

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati.

**Art. 26
(Natura premiale della retribuzione accessoria)**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

**Art. 27
(Clausola di salvaguardia finanziaria)**

1. Le rimanenze del FIS saranno destinate alla costituzione di un fondo di riserva pari a € 5.000,00. La restante somma sarà destinata al finanziamento di altri incarichi e/o progetti non previsti nella presente contrattazione ma rientranti nella progettazione d'istituto approvati dal Dirigente Scolastico e dagli organi collegiali interessati (o loro delegazioni). L'eventuale residuo sarà distribuito ai docenti pro capite in parti uguali.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.





TITOLO SESTO-NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

(Parere dei Revisori)

1. L'ipotesi di contratto corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa è inviata ai Revisori dei conti entro dieci giorni dalla sottoscrizione per il controllo previsto dalla normativa vigente.
2. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il contratto insieme alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica finanziaria verrà trasmesso al CNEL e all'ARAN così come prescritto dall'art. 40 bis comma 5 del D.Lgs 165/2001.
3. Il presente contratto si compone di n. 13 pagine.

Gualdo Tadino, 09/02/2022

Parte Pubblica

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabrizio BISCIAIO

RSU

Sara TRIPPETTA
Lucia PAVONI

